



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGNONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 459 TFT 35

DEL 27 GIUGNO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Di seguito si riporta la decisione relativa al procedimento 651/B che sostituisce integralmente quella di pari numero pubblicata sul Comunicato Ufficiale 455 TFT 34 del 20/06/2017.

Procedimento n. 651/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MUSSOMELI

Sig. VINCENZO MUNI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Mussomeli)

Sigg. Marco Minnone, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/04/2017 proc. 11836/644 pf 16-17 GC/MB/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 700,00 (settecento) a carico della società A.S.D. Mussomeli;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Vincenzo Muni;

- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Marco Minnone, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Mussomeli;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. Vincenzo Muni;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Marco Minnone, Rosario Costantino, Fabrizio Maria Corbetto, Ferdinando Di Leo e Serigne Maka Seck, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27 giugno 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**